



## La Commissione Disciplina d'Appello

così composta:

Dott. Sergio Lacquaniti	Presidente
Dott. Lucia Pignatelli	Componente effettivo
Dott. Evangelista Popolizio	Componente supplente

Nella seduta del 22 ottobre 2013, ha deliberato la seguente

### Decisione

Nel procedimento avente ad oggetto il ricorso proposto dal Sig. Giuseppe Argentieri, tesserato presso la Sezione TSN di Carovigno e candidato alla carica di Consigliere in rappresentanza degli atleti nell'Assemblea per le elezioni del Comitato Regionale Puglia del 14 e 15 settembre 2013, avverso la proclamazione degli eletti emessa all'esito della suddetta assemblea.

Rilevato, in fatto ed in diritto:

Con il ricorso indicato in oggetto, il Sig. Giuseppe Argentieri ha esposto che:

1. a seguito delle dimissioni dei Consiglieri Traetta Francesco e Capocasale Pasquale, era stato dichiarato decaduto il Comitato Regionale Puglia e –per il suo rinnovo- erano state indette nuove elezioni, tenutesi il giorno 15 settembre 2013 presso il poligono di Bari;
2. tra i candidati in rappresentanza degli Atleti figurava, tra gli altri, oltre al ricorrente il dimissionario Consigliere Traetta;
3. il Presidente dell'Assemblea, nell'introdurre i lavori, aveva presentato come “opportune” siffatte dimissioni, mentre le stesse non potevano ritenersi tali essendo solo indice di una incapacità di onorare il mandato ricevuto affrontando le difficoltà e confrontandosi democraticamente con altri componenti, o –fatto ancora più grave- concordando le stesse per causare la decadenza del Comitato al fine di estromettere componenti non graditi, come dimostrato dal fatto che i dimissionari avevano riproposto la loro candidatura.

Ha chiesto, per tali ragioni la declaratoria di decadenza e di ineleggibilità del Sig. Traetta, con l'effetto del suo subentro nella carica di Consigliere in rappresentanza degli Atleti.

Il Sig. Traetta ha presentato delle controdeduzioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

Osserva la Commissione che l'unica ragione a sostegno della richiesta è costituita dalla “inopportunità” di una nuova candidatura da parte di Consiglieri già dimissionari, non costituendo “motivo” di impugnazione le (indimostrate) ragioni del lamentato comportamento che restano soggettive e sono prive di rilevanza sul piano giuridico.

Quanto, poi, alla "opportunità" di una ricandidatura, non può che osservarsi come non sussista alcuna norma che vieti al Consigliere dimissionario di ricandidarsi alla stessa carica; è rimessa solo agli elettori la valutazione, nell'esprimere il proprio voto, di un siffatto comportamento.

Il ricorso va, pertanto, disatteso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Roma, 22 ottobre 2013

Il Presidente


dott. Sergio Lacquaniti



I componenti della Commissione

Dott.ssa Lucia Pignatelli

Dott. Evangelista Popolizio



Il Segretario

Luca Stefanini